Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 73°** **Roma - Sabato, 16 luglio 1932 - Anno X** **Numero 163**



## SOMMARIO

### ORDINI CAVALLERESCHI

**Revoche di onorificenze** . . . . . . . . . . . . Pag. 3382

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Autorizzazione a promuovere in Roma la « Mostra del bersagliere nell'arte ». Pag. 3382

### LEGGI E DECRETI

### 1932

LEGGE 6 giugno 1932, n. 810.

**Istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno** . . Pag. 3382

LEGGE 16 giugno 1932, n. 811.

**Istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3383

LEGGE 16 giugno 1932, n. 812.

**Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore** . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3383

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1932, n. 813.

**Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3386

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1932.

**Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Grosseto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3390

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1932.

**Determinazione degli aumenti percentuali sulle competenze dei Regi funzionari in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3390

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1932.

**Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la « Società idroelettrica ligure » e la « Compagnia imprese elettriche ligure »** . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3390

DECRETI PREFETTIZI:

**Riduzione di cognomi nella forma italiana** . . . Pag. 3391

### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

**Ministero degli affari esteri:** R. decreto-legge 26 maggio 1932-X, n. 782, relativo all'approvazione dell'Emendamento all'art. 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922). . . . . . . . . Pag. 3393

**Ministero delle finanze:**

R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; convalidazione del R. decreto 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3393

R. decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, riguardante provvedimenti per le industrie ed i commerci di Fiume . . Pag. 3393

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'interno:** Comunicato . . . . . . . Pag. 3393

**Ministero delle finanze:**

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3394

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3394

Media dei cambi e delle rendite . . . . . . . Pag. 3394

Rettifiche d'intestazione . . . . . . . . . . Pag. 3395

# ORDINI CAVALLERESCHI

### Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 febbraio 1932-X, sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 luglio 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Brunetti Carlo fu Antonio.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 18 e 7 aprile 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, e del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 14 giugno 1916, 15 giugno 1919, e 2 gennaio 1921, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Cantù Gaspare Luigi di Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 18 aprile 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 15 agosto 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Cavalcante Ferdinando fu Orazio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 gennaio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 maggio 1913, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. De Nicola Emilio di Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 marzo 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 dicembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Jem Paolo fu Raimondo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 gennaio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 26 dicembre 1907, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Iovane Alfredo di Luigi.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 2 maggio 1932-X, sulla proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 24 ottobre 1921 e 1° settembre 1923, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere ed ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Magni Magno fu Antonio.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 2 maggio e 25 aprile 1932-X, sulla proposta del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 22 giugno 1919, 6 gennaio 1925, e 14 giugna 1923, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al sig. Riva Giovanni fu Angelo.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 18 aprile 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 10 marzo 1921, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Sarasino Teofilo fu Alessandro.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 25 gennaio 1932-X, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 7 aprile 1918, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Tassinari Gaetano di Giuseppe.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 11 aprile 1932-X, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 25 settembre 1913, 9 giugno 1918, e 11 giugno 1922, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Vassallo Gaspare fu Antonino.

(4085)

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Autorizzazione a promuovere in Roma la « Mostra del bersagliere nell'arte ».

Con decreto 24 giugno 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio detto anno, al registro n. 5 Finanze, foglio n. 196, l'Associazione Nazionale Bersaglieri è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1932, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra del bersagliere nell'arte, che avrà luogo a Roma nel mese di settembre 1932-X.

(4093)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1932, n. 810.

**Istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito presso il Ministero delle corporazioni un Comitato permanente per l'esame delle domande concernenti la organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 630, ad eccezione delle esposizioni o mostre d'arte, librarie, zootecniche e di carattere strettamente agricolo.

Non sono sottoposte all'esame del Comitato di cui al comma precedente le domande relative ad esposizioni o mostre che debbono aver luogo, senza alcun concorso di produttori metropolitani residenti nel Regno, nelle Colonie od anche nel Regno se hanno, queste ultime, carattere coloniale.

Art. 2.

Il Comitato di cui al precedente articolo, presieduto dal Ministro per le corporazioni, è composto:

*a*) dal direttore generale della produzione industriale e degli scambi;

*b*) da un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dei trasporti;

c) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, delle finanze, delle colonie, delle comunicazioni e dell'agricoltura e delle foreste, nonchè da un rappresentante del Commissariato per il turismo e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

A presiedere il Comitato il Ministro può delegare il Sottosegretario di Stato per le corporazioni.

Art. 3.

Le mostre, fiere ed esposizioni, salvo quelle eccettuate ai sensi del precedente art. 1, saranno autorizzate, a norma del decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, sentito il Comitato permanente predetto.

Art. 4.

Le domande per la istituzione di mostre, fiere ed esposizioni, per le quali è prescritto il parere del Comitato, a norma della presente legge, corredate del piano finanziario e del programma, debbono essere sottoposte al parere del Comitato tecnico, non meno di quattro mesi prima dell'inizio delle relative manifestazioni.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 · Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — MOSCONI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

LEGGE 16 giugno 1932, n. 811.

**Istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario.*

Art. 1.

È autorizzata la trasformazione dell'Istituto di credito agrario della Liguria, di cui al n. 4 dell'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, in Istituto federale di credito agrario della Liguria, al quale potranno partecipare le Casse di risparmio ed i Consorzi agrari delle provincie liguri.

L'Istituto federale predetto è surrogato in tutte le funzioni, attività e passività, obblighi e diritti, dell'Istituto di credito agrario della Liguria, e sono ad esso applicabili tutte le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1509, e successive modificazioni, nonchè le norme regolamentari sul credito agrario, approvate col decreto interministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 febbraio successivo, eccezione fatta per gli articoli 39 e 42.

Le norme per l'amministrazione, l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto federale di credito agrario della Liguria saranno approvate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La trasformazione di cui al primo comma del presente articolo è esente da qualsiasi onere fiscale.

Art. 2.

Il personale dell'Istituto di credito agrario della Liguria sarà licenziato, con riconoscimento dei diritti economici previsti dagli articoli 11, 67 e 54 lettera c) del regolamento organico dell'Istituto, approvato con decreto del Ministero dell'economia nazionale in data 12 aprile 1928.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 · Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

LEGGE 16 giugno 1932, n. 812.

**Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

L'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente ed è esteso agl'Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali:

« Ogni Università o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Università o Istituto e quelle per il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni di legge concernenti i professori e gli assistenti ».

Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Il regolamento è emanato, ed occorrendo modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei pro-

fessori delle Facoltà, Scuole o Istituti interessati, nonchè, ove esista, il Senato accademico ».

L'ultimo comma dello stesso art. 3 è sostituito dal seguente:

« Rimangono in vigore per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'art. 41 del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e del R. decreto 3 giugno 1926, n. 1022, per il personale ivi contemplato ».

Dopo il primo comma dell'art. 7 è aggiunto il comma seguente:

« Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene ».

L'ultimo comma dell'art. 10 è sostituito dal seguente:

« I decreti relativi saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore della educazione nazionale e conterranno le modalità dell'aggregazione, fusione o soppressione ».

Dopo il secondo comma dell'art. 11 è aggiunto il comma seguente:

« Negli Istituti superiori d'ingegneria che rilascino diplomi di laurea di architetto può essere costituita una Facoltà di architettura su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale ».

L'ultimo comma dello stesso art. 11 è sostituito dal seguente:

« Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti cattedre di architettura e Facoltà di architettura, alla Sezione prima vengono aggregati uno o più membri della quinta ».

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il numero dei posti di professori di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia università di Roma, sono ridotti da nove a sette i posti che, nella Facoltà stessa, sono riservati ad insegnamenti che si riferiscono agli studi di paletnologia, di archeologia e di storia dell'arte ai sensi dell'art. 2 del R. decreto legge 10 novembre 1924, n. 2359 ».

Nel primo comma dell'art. 14 alla parola « marzo » è sostituita la parola « aprile ».

Il secondo comma dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, sempreché trattisi di cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute in tal caso indennità di trasferimento ».

Il quarto comma dello stesso art. 26 è sostituito dal seguente:

« Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto è stabilito per il loro passaggio nei ruoli degl'Istituti medî d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati. Il passaggio nei ruoli dei professori degli Istituti medî d'istruzione può aver luogo indistintamente per tutti gl'Istituti medî dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e può essere consentito anche per coloro che furono assunti in servizio senza concorso, purchè essi siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento negli Istituti medesimi. L'assunzione nel ruolo dei professori degl'Istituti medî d'istruzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti alle cattedre cui gl'interessati erano addetti in qualità di aiuti o assistenti ».

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, il contributo corrisposto dallo Stato ai Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sarà aumentato, tenendo conto dell'importo, ragguagliato ad anno, delle competenze fisse e continuative spettanti al personale assistente, tecnico e subalterno in servizio presso ciascun Istituto al 31 ottobre 1931 e tenuto conto, inoltre, della spesa per i posti vacanti calcolata in base allo stipendio e supplemento di servizio attivo iniziali per i posti di assistente, tecnico e subalterno ».

All'art. 35 è aggiunto il seguente comma:

« I giovani provenienti dai Licei scientifici italiani all'estero e dalla Sezione liceo scientifico del Regio istituto d'istruzione media di Bengasi, possono essere inscritti presso qualunque Facoltà o Scuola ».

Dopo l'art. 36 è aggiunto il seguente art. 36-*bis*:

« Al primo comma dell'art. 32 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali è aggiunto il seguente:

« Sono altresì ammessi:

*a*) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che sono in possesso: del titolo di ammissione al liceo classico, o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico o al secondo corso di Istituto tecnico o commerciale;

*b*) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, che hanno inoltre frequentato uno dei corsi di specializzazione presso scuole medie agrarie specializzate e che sono in possesso del titolo di ammissione all'Istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o del certificato di promozione alla quinta ginnasiale.

« Possono essere ammessi ai Regi istituti superiori agrari con le norme dell'art. 36 della presente legge anche i licenziati delle scuole medie agrarie specializzate a corso quadriennale istituite secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, i quali siano in possesso del titolo di ammissione al liceo classico o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico ».

All'art. 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tuttavia ai singoli corsi linguistici dell'Istituto orientale di Napoli possono essere inscritti studenti delle Facoltà universitarie subordinatamente all'orario dei loro studî. Possono gli studenti stessi conseguire per tali corsi un certificato di profitto, quando abbiano superato i relativi esami ».

Il primo comma dell'art. 38 è sostituito dal seguente:

« Il corso biennale di studi propedeutici d'ingegneria può essere seguito presso tutte le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso le Regie scuole d'ingegneria di Milano e di Torino, presso la Regia Accademia navale di Livorno, la Regia Accademia militare di artiglieria e genio di Torino e la Regia Accademia aeronautica di Caserta ».

Il secondo comma dell'art. 39 è sostituito dal seguente:

« Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano per otto anni consecutivi esami, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate ».

Il secondo comma dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

« Il provento delle sopratasse di cui al comma precedente è devoluto al bilancio dell'Università o Istituto superiore ».

All'art. 44 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante negli Istituti medi d'istruzione, di avvocato, di procuratore e di notaio ».

Il numero 2 dell'art. 49 è sostituito dal seguente:

« 2° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Università o Istituto, ovvero gli esami consigliati dalla Facoltà o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova ».

Il secondo comma dell'art. 54 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della tassa è di lire 250. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione, ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale ».

Il quarto comma dello stesso art. 54 è sostituito dal seguente:

« Ai laureati o diplomati che versino all'Opera dell'Università o Istituto presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire 1000, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Università o Istituto medesimo ».

L'ultimo comma dello stesso art. 54 è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto è disposto dall'art. 87-*bis*, il R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, è abrogato ».

Il primo comma dell'art. 55 è sostituito dal seguente:

« È riconosciuta personalità giuridica alle Opere delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore. Esse sono amministrate da un direttorio presieduto dal rettore o direttore dell'Università o Istituto superiore. Nel regolamento generale universitario saranno stabilite norme per la costituzione del Direttorio e per il funzionamento delle Opere ».

Al primo comma dell'art. 59 alle parole:

« Regia Accademia fascista di educazione fisica », sono sostituite le seguenti: « Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile ».

In fine del secondo comma dello stesso art. 59 è aggiunto il periodo seguente:

« La vigilanza sulla Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile è esercitata dal Ministero dell'educazione nazionale attraverso il Sottosegretariato per l'educazione fisica e giovanile ».

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 60 è sostituita dalla seguente:

« *a*) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa, nonchè l'insegnamento delle discipline coloniali ».

Le lettere *c*) e *d*) del 1° comma dello stesso art. 60 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

« *c*) la preparazione e la cultura coloniale dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero;

*d*) di contribuire con scuole di perfezionamento, con borse di studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del paese e dei popoli dell'Asia e dell'Africa ed in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio ».

L'ultimo comma dello stesso art. 60 è sostituito dal seguente:

« La Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha per fine:

*a*) d'impartire la cultura e l'istruzione necessaria per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonchè di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla;

*b*) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica;

*c*) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degl'insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione giovanile ».

Dopo l'art. 60 è aggiunto il seguente art. 60-*bis*:

« Lo stato giuridico dei professori di ruolo della Regia scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure per le nomine, è regolato dalle norme vigenti per i professori di ruolo degli altri Istituti d'istruzione superiore. Le stesse norme valgono per i trasferimenti.

« Agli effetti dei concorsi i professori della Scuola sono considerati come professori delle rispettive Facoltà universitarie ».

Dopo l'art. 75 è aggiunto il seguente art. 75-*bis*:

« Gli attuali professori di ruolo della Regia scuola normale superiore di Pisa possono ottenere il trasferimento in altri Istituti d'istruzione superiore quando siano compresi in una terna di concorso universitario ».

L'art. 81 è sostituito dal seguente:

« Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931, presso i Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio.

« Riguardo al personale assistente appartenente ai ruoli anzidetti si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'art. 26 del presente decreto. Le disposizioni dello stesso articolo, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso, salvo per gli aiuti ed assistenti che siano riusciti vincitori in concorsi a cattedre d'insegnamento in Istituti medî d'istruzione ».

L'art. 82 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, potrà disporsi, entro l'anno 1932, il passaggio di personale proveniente dal ruolo dei segretari contabili delle Regie stazioni sperimentali agrarie all'ufficio di segretario capo nei ruoli del personale di segreteria dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, sempre chè il detto personale sia fornito di un titolo accademico ».

All'art. 83 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il personale subalterno, che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti, potrà essere trasferito ad altri ruoli statali ».

L'art. 85 è sostituito dal seguente:

« Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31, sono applicabili fino al compimento degli studî le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le

limitazioni di cui al comma 1° dell'art. 49 del presente decreto ».

Dopo l'art. 87 è aggiunto il seguente art. 87-*bis*:

« Per la riscossione delle somme dovute dai contribuenti, di cui agli art. 86 e 87, si applica la procedura coattiva, a mezzo di ruolo, prevista dal R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478. La procedura medesima resta inoltre in vigore per la riscossione delle quote annuali dovute, a norma del citato R. decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, sino a tutto il 1931 dai laureati e diplomati inscritti presso i Sindacati commerciali e industriali o aventi impiego comunque retribuito alla dipendenza di Società commerciali o industriali ».

Nella tabella *B* l'importo della sopratassa esami di profitto del corso *a*) del Regio istituto orientale di Napoli indicato in lire 180 è modificato in lire 150.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI — BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1932, n. 813.

**Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la navigazione dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore entro o fuori bordo destinati a navigare per uso privato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## TITOLO UNICO.

MOTOSCAFI ED IMBARCAZIONI CON MOTORE ENTRO O FUORI BORDO.

### CAPO I.

*Definizioni.*

#### Art. 1.

Agli effetti del presente decreto denominasi:

*Motoscafo* - ogni imbarcazione di stazza lorda uguale od inferiore a 25 tonnellate provvista di motore a scoppio od a combustione interna. Per la navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano al limite di 25 tonnellate di stazza lorda potrà essere sostituito il limite di 25 tonnellate di dislocamento;

*Motore fuori bordo* - ogni motore amovibile di qualsiasi tipo applicabile ad una imbarcazione.

I motoscafi e le imbarcazioni con motore entro o fuori bordo destinati a navigare per uso privato sono soggetti alle norme del presente decreto.

È da intendersi per uso privato qualsiasi uso dal quale esuli il fine di speculazione.

La stazza è accertata con le norme stabilite dall'art. 21 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, n. 202.

Le norme del presente decreto non sono applicabili alle imbarcazioni per motori fuori bordo della cilindrata complessiva non superiore a 500 c.c., se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 HP, ove si tratti di motori di altro tipo, nè ai motori stessi, nè alle persone che li conducono, salvo che le norme medesime dispongano diversamente.

### CAPO II.

*Materiale.*

#### Art. 2.

Nessun motoscafo od imbarcazione munita di motore entro o fuori bordo può navigare senza licenza.

La licenza è rilasciata dalle Capitanerie di porto e dagli uffici a ciò delegati, ove si tratti di motoscafi od imbarcazioni che normalmente stazionino nelle acque marittime, e dai Circoli ferroviari d'ispezione, ove si tratti di motoscafi o di imbarcazioni che normalmente stazionino nelle acque interne.

I motoscafi e le imbarcazioni muniti di licenza rilasciata dalle Capitanerie di porto o dagli uffici a ciò delegati possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque interne, ed i motoscafi e le imbarcazioni muniti di licenza, rilasciata dai Circoli ferroviari di ispezione, possono navigare, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

Agli effetti della navigazione marittima dei motoscafi e delle imbarcazioni muniti di motore entro o fuori bordo, l'autorità marittima riconoscerà in luogo della stazza il dislocamento accertato dai Circoli ferroviari d'ispezione, ed, agli effetti della navigazione dei motoscafi e delle imbarcazioni con motore entro o fuori bordo nei laghi Maggiore e di Lugano, i Circoli ferroviari di ispezione riconosceranno in luogo del dislocamento la stazza accertata dall'autorità marittima.

#### Art. 3.

Per ottenere la licenza occorre la visita del motoscafo o della imbarcazione facendone domanda alla Capitaneria di porto, od agli uffici a ciò delegati, od al Circolo ferroviario d'ispezione, che hanno giurisdizione sulle acque ove il motoscafo o l'imbarcazione normalmente stazionano.

La domanda, corredata dal titolo di proprietà, deve indicare le generalità del proprietario, la sua residenza, le caratteristiche del motoscafo o della imbarcazione, compresa la portata massima, e quelle del motore.

In seguito all'esito favorevole della visita eseguita dal Registro italiano navale ed aeronautico, ove si tratti di motoscafi o di imbarcazioni che normalmente stazionino nelle acque marittime, o da un ingegnere del Circolo ferroviario di ispezione, ove si tratti di motoscafi o di imbarcazioni che normalmente stazionino nelle acque interne, il motoscafo o l'imbarcazione viene iscritto in apposito registro, contrassegnato col numero progressivo, e viene rilasciata la licenza.

#### Art. 4.

Chiunque intenda applicare ad una imbarcazione un motore entro o fuori bordo dovrà ottenere apposita licenza per l'imbarcazione rilasciata nei modi di cui all'art. 3.

Sulla licenza vengono indicate le caratteristiche e le dimensioni della imbarcazione nonchè le caratteristiche generali di potenza e di peso dei motori che possono essere ad essa applicati.

Per le imbarcazioni sottoposte alla giurisdizione marittima la facoltà di impiegare motori potrà essere annotata sulla licenza rilasciata a termini delle disposizioni del Codice della marina.

L'uso dei motori entro o fuori bordo è subordinato all'accertamento della idoneità e della potenza tassabile dei motori.

Il richiedente deve fare domanda alla Capitaneria di porto, o agli uffici a ciò delegati, od ai Circoli ferroviari d'ispezione, secondo la rispettiva competenza, i quali, in seguito all'esito favorevole delle visite e prove eseguite, rilasciano apposita autorizzazione contenente i dati e le caratteristiche del motore e quelli relativi alla sua potenza tassabile.

Art. 5.

Per l'uso dei motori fuori bordo della cilindrata complessiva non superiore a 500 c.c., se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 HP., se di altro tipo, viene rilasciato dalla Capitaneria di porto o dai Circoli ferroviari di ispezione, secondo la rispettiva competenza, un certificato contenente i dati relativi alla cilindrata ed alla potenza del motore, da accertarsi, anche agli effetti fiscali, ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

Il certificato rilasciato dalle Capitanerie di porto è valido anche per le acque interne e quello rilasciato dai Circoli ferroviari di ispezione è valido anche per le acque marittime.

Art. 6.

La licenza del motoscafo, dell'imbarcazione, l'autorizzazione all'uso del motore, od il certificato di cui all'art. 5, quando il motoscafo o l'imbarcazione siano in navigazione od all'ormeggio, devono essere esibite ad ogni richiesta dei funzionari od agenti.

Il contravventore è punito con l'ammenda da L. 25 a L. 100.

Chi navighi con motoscafo od imbarcazione sforniti di licenza o con motore sfornito di autorizzazione od avente caratteristiche diverse da quelle consentite nella licenza dell'imbarcazione o chi faccia uso di motori fuori bordo della cilindrata non superiore a 500 c.c., se a scoppio, o di potenza non superiore agli 11 HP., se di altro tipo, sforniti del certificato di cui all'art. 5, è punito con l'ammenda da lire 100 a L. 1000, indipendentemente dalle sanzioni previste dal n. 2 dell'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

Art. 7.

Per i motoscafi e le imbarcazioni con motori entro o fuori bordo acquistati nel Regno da sudditi stranieri che vi si trovino di passaggio, può essere rilasciata, nei modi prescritti dagli articoli 2, 3 e 4, la licenza e l'autorizzazione per l'uso del motore da parte dell'autorità competente, sulla semplice presentazione di un certificato rilasciato da un console dello Stato al quale appartiene lo straniero, comprovante le generalità del proprietario, la sua residenza all'estero e l'elezione del suo domicilio presso il console che rilascia il certificato.

Art. 8.

Lo scafo deve portare su ambedue i fianchi poppieri, a carattere ben visibile, il numero di immatricolazione e la sigla di individuazione che verrà stabilita dal Ministro per le comunicazioni.

Chi naviga senza le indicazioni di riconoscimento o con indicazioni incomplete e non facilmente leggibili o con indicazioni non proprie è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 9.

I motori entro o fuori bordo, compresi quelli di cilindrata non superiore a 500 c.c., se a scoppio, o di potenza non superiore ad 11 HP., se di altro tipo, devono portare i contrassegni di identificazione.

Chiunque contraffà, altera o cancella i contrassegni di identificazione del motore, è punito, quando il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Art. 10.

I motoscafi e le imbarcazioni con motore, entro o fuori bordo, che abbiano una potenza tassabile superiore a 20 HP., devono essere muniti di un dispositivo per la marcia all'indietro.

Ogni motore, entro o fuori bordo, compresi quelli di cilindrata non superiore a 500 c.c., se a scoppio, o di potenza non superiore ad 11 HP., se di altro tipo, deve essere fornito almeno di un apparecchio silenziatore o di un dispositivo atto ad eliminare o ad attenuare i rumori e le esalazioni moleste.

È vietata qualsiasi alterazione, od applicazione di dispositivi, che annulli o riduca gli effetti dell'apparecchio silenziatore.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 11.

Ogni passaggio di proprietà di un motoscafo od imbarcazione deve essere denunziato all'Autorità governativa, presso la quale il motoscafo o l'imbarcazione sono immatricolati, entro trenta giorni dalla data del trasferimento.

La denuncia è fatta per iscritto dal venditore e dall'acquirente: ad essa deve essere allegata la licenza del motoscafo o dell'imbarcazione ed il titolo di trasferimento.

L'Autorità governativa prende nota del passaggio di proprietà nel registro indicato all'art. 3 e restituisce all'interessato la licenza dopo averne annotato il trasferimento che ha formato oggetto della denuncia.

Qualora il motoscafo o l'imbarcazione siano trasferiti in via permanente in acque diverse da quelle comprese nella giurisdizione dell'Autorità governativa, presso la quale sono immatricolati, il proprietario ha l'obbligo di fare immatricolare il motoscafo o l'imbarcazione entro tre mesi dal trasferimento e nei modi prescritti dall'art. 3 presso l'Autorità governativa che ha giurisdizione sulle acque nelle quali il motoscafo o l'imbarcazione sono venuti a stazionare.

Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Art. 12.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà:

1° di disporre in ogni tempo revisioni generali o parziali dei motoscafi e delle imbarcazioni per motori entro o fuori bordo e dei motori stessi;

2° di disporre il ritiro delle licenze per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 13.

I motoscafi e le imbarcazioni speciali da corsa con motori entro bordo o fuori bordo ed i motori stessi, purchè re-

golarmente iscritti nei registri dei motoscafi e delle imbarcazioni e dei motori da corsa della Federazione italiana motonautica (F.I.M.), e muniti del certificato, in regolare corso di validità, rilasciato dalla Federazione italiana motonautica, possono, in occasione di gare motonautiche, riconosciute dalla Federazione italiana motonautica, ed autorizzate dalle competenti Autorità governative e limitatamente al periodo delle gare stesse, navigare anche se sprovvisti della licenza e della autorizzazione di cui agli articoli 2 e 4.

I motoscafi e le imbarcazioni speciali da corsa debbono essere sempre pilotati da persone munite della patente di corridore, in regolare corso di validità, rilasciata dalla Federazione italiana motonautica.

Art. 14.

I motoscafi e le imbarcazioni di cui all'art. 13 devono portare sui fianchi prodieri, in maniera visibile e nelle misure stabilite dalla Federazione italiana motonautica, il numero di immatricolazione loro assegnato dalla Federazione medesima.

I motori dei motoscafi e delle imbarcazioni speciali adibiti ad uso esclusivo di corse possono essere privi della inversione di marcia e sforniti di silenziatore.

L'autorizzazione ad effettuare con i motoscafi e le imbarcazioni di cui all'art. 13 prove ed allenamenti riconosciuti necessari dalla Federazione italiana motonautica è concessa dalla competente Autorità governativa, che stabilisce gli specchi di acqua, i giorni e le ore nei quali le prove e gli allenamenti possono essere eseguiti.

Chi contravviene alle disposizioni dell'art. 13 e del presente articolo è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300.

Art. 15.

Salvo quanto sia disposto in convenzioni internazionali, ai motoscafi ed alle imbarcazioni con motore immatricolati presso gli Stati esteri, quando partecipano nel Regno a gare motonautiche, sono applicabili le disposizioni degli articoli 13 e 14.

CAPO III.

*Personale.*

Art. 16.

Nessuno può condurre motoscafi od imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato se non è munito della patente di abilitazione.

La patente di abilitazione è rilasciata a seguito di un esame pratico dalla Capitaneria di porto o dal Circolo ferroviario d'ispezione secondo la rispettiva giurisdizione sulle acque ove l'esame viene eseguito.

La patente di abilitazione rilasciata dalla Capitaneria di porto è valida, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e la patente di abilitazione rilasciata dal Circolo ferroviario d'ispezione è valida, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime.

Sono esonerati dall'esame di cui al 2° comma del presente articolo il personale della Regia marina abilitato a condurre motoscafi militari e che sia abilitato a condurre naviglio con motore di elevata potenza, semprechè il richiedente ne faccia domanda presentando il titolo di cui è in possesso.

Art. 17.

Per essere ammesso agli esami di cui all'articolo precedente il candidato deve fare domanda alla competente Autorità governativa corredata dai seguenti documenti:

*a*) certificato medico con firma legalizzata nei modi di legge in data non anteriore a tre mesi dal quale deve risultare che l'aspirante:

1° non è affetto da malattie fisiche o psichiche che gli impediscano di esercitare le mansioni per le quali chiede di essere abilitato;

2° non presenta sintomi che lo rivelino dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;

3° ha campo visivo e senso cromatico normali e presenta acutezza visiva uguale complessivamene a 14/10 (tavole Snellen) raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di — *5d* o + *3d*;

4° ha udito normale.

I monocoli possono ottenere la patente di abilitazione, sempre che possiedano il visus dell'occhio non inferiore ad 8/10 raggiunto senza correzione di lenti.

Al certificato medico devono essere annesse due fotografie firmate dal richiedente e delle quali una vistata dal medico.

È in facoltà dell'Autorità governativa di sottoporre il richiedente prima dell'esame a visita di verifica da parte di un medico nominato di ufficio ed a spese del richiedente medesimo;

*b*) certificato penale in data non anteriore a tre mesi dalla data della presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente non sia incorso nelle condanne di cui ai numeri 4, 5 e 6 della prima parte dell'art. 21.

Qualora il richiedente non abbia raggiunto gli anni 21, ma compiuto gli anni 18, per essere ammesso all'esame deve produrre anche il consenso del genitore o di chi ne fa le veci.

Il richiedente non può essere ammesso all'esame ove si trovi nelle condizioni di cui al numero 3 della prima parte dell'art. 21.

Art. 18.

L'esame pratico è sostenuto davanti ad un funzionario tecnico designato dalla Capitaneria di porto o ad un ingegnere del Circolo ferroviario di ispezione, secondo la rispettiva giurisdizione sulle acque nelle quali l'esame viene eseguito.

Coloro che abbiano sostenuto con esito sfavorevole l'esame potranno ripeterlo dopo trascorso almeno un mese senza obbligo di rinnovazione della domanda e dei documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 17.

Art. 19.

Gli stranieri di passaggio in Italia che intendono conseguire la patente di abilitazione a condurre motoscafi od imbarcazioni con motore entro o fuori bordo devono osservare le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

In luogo dei documenti indicati alla lettera *b*) dell'articolo 17 è in loro facoltà di produrre una dichiarazione equipollente di un console dello Stato a cui appartengono, dalla quale deve risultare anche la residenza del richiedente all'estero e l'elezione del suo domicilio presso il console che rilascia la dichiarazione.

Gli stranieri muniti di certificato di abilitazione a condurre motoscafi od imbarcazioni con motore entro o fuori bordo di cui all'art. 1, rilasciato dal paese di origine e riconosciuto in regolare corso di validità da un console dello Stato a cui appartengono, sono autorizzati a condurre nelle acque del Regno motoscafi od imbarcazioni con motore per il periodo di un anno dalla data della dichiarazione del console, senza che sia prescritto alcun altro documento. Trascorso l'anno, debbono munirsi della patente di abilitazione italiana, a termine degli articoli 16 e 17, producendo inoltre

il certificato di abilitazione rilasciato nel paese di origine, che tiene luogo degli esami di cui all'art. 18.

Art. 20.

Chi conduce motoscafi od imbarcazioni con motore entro o fuori bordo senza patente di abilitazione è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Alla stessa pena aumentata di un terzo soggiace chi conduce un motoscafo od imbarcazione con motore, quando la patente o l'autorizzazione gli sia stata ritirata.

Art. 21.

Le patenti di abilitazione debbono essere ritirate su ordine della Capitaneria di porto o del Circolo ferroviario di ispezione, secondo la rispettiva competenza:

1° per motivi di pubblica sicurezza, su richiesta del prefetto;

2° ogni qualvolta, in seguito a revisione generale o parziale, venga a mancare nel titolare della patente la idoneità fisica, psichica o morale;

3° quando il titolare della patente sia sottoposto all'ammonizione o alla libertà vigilata o al confino di polizia;

4° quando il titolare della patente abbia riportato condanna per delitto a pena restrittiva della libertà personale per la durata superiore a cinque anni;

5° quando il titolare della patente sia stato condannato due volte per delitto a pena inferiore a quella indicata nel numero precedente, purchè la pena inflitta per ciascuna condanna sia superiore a sei mesi se si tratti di delitto contro la persona o contro il patrimonio, ovvero sia superiore ad un anno, se si tratti di altro delitto;

6° quando il titolare della patente sia stato condannato tre volte per ubriachezza o tre volte per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto ed alle disposizioni che regolano la navigazione;

7° quando il titolare della patente non si presenti senza giustificato motivo alla visita di revisione e continui ad usufruire della patente;

8° nel caso di collisione che abbia cagionato gravi lesioni personali o grave danno alle cose.

Le patenti di abilitazione possono essere ritirate su ordine della Capitaneria di porto o del Circolo ferroviario di ispezione, secondo la rispettiva competenza:

a) quando il titolare della patente, che alla visita medica sia risultato avere il minimo di acutezza visiva raggiunto con correzione di lenti, sia sorpreso a non fare uso delle stesse;

b) quando il titolare della patente risulti dedito all'uso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti o di sostanze stupefacenti;

c) quando il titolare della patente abbia commesso atti di imprudenza o di imperizia tali, da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre danni.

Nei casi di cui ai nn. 4, 5 e 6 del presente articolo, il condannato può ottenere nuovamente la patente quando sia stato riabilitato a termini del Codice di procedura penale.

I cancellieri addetti al giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile debbono darne immediata partecipazione alla Capitaneria di porto od al Circolo ferroviario di ispezione, quando nei casi indicati nei numeri 4, 5 e 6 del presente articolo risulti che il condannato sia munito di patente di abilitazione.

È in facoltà delle Capitanerie di porto o del Circolo ferroviario di ispezione di revocare l'ordine di ritiro della patente, quando sia cessata la causa che ebbe a determinarlo.

Contro i provvedimenti di cui al presente articolo è concessa all'interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, di presentare ricorso al Ministro per le comunicazioni.

Art. 22.

Il Ministro per le comunicazioni può disporre in ogni tempo revisioni generali o parziali delle patenti di abilitazione.

Art. 23.

Le funzioni di conduttore e di motorista nei motoscafi e nelle imbarcazioni con motore possono essere riunite in una sola persona.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a stabilire per qualsiasi tipo di nave adibita alla navigazione interna, sia in servizio privato che pubblico, la composizione numerica dell'equipaggio.

CAPO IV.

*Disposizioni comuni ai capi precedenti.*

Art. 24.

Chi richiede la visita di un motoscafo, di un'imbarcazione per motore, o di un motore, e chi richiede di condurre motoscafi, od imbarcazioni con motore entro o fuori bordo, è tenuto a versare direttamente alle Capitanerie di porto, od agli uffici a ciò delegati, o al Circolo ferroviario di ispezione, le seguenti somme spettanti ai tecnici designati dalle Capitanerie di porto od agli ingegneri dei Circoli ferroviari d'ispezione o incaricati delle visite, verifiche ed esami:

a) L. 30 per ogni visita di scafo;

b) L. 10 per ogni verifica di motore;

c) L. 30 per ogni esame di abilitazione, oltre alle eventuali indennità di trasferta e spese di viaggio.

Il richiedente deve inoltre versare L. 5 a rimborso delle spese per le operazioni domandate e per il rilascio dei documenti relativi al motoscafo, all'imbarcazione, al motore od al conducente.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di stabilire che per la stessa operazione e località sia corrisposta una somma globale media, comprensiva di tutte le indennità e spese, qualunque sia il grado del funzionario che procede alle operazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — ROCCO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro 322, foglio 26.* — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1932.
**Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Grosseto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Grosseto chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Grosseto la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1932 - Anno X

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:*
MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1932 - Anno X*
*Registro n. 5 Finanze, foglio n. 195.*

(4094)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1932.
**Determinazione degli aumenti percentuali sulle competenze dei Regi funzionari in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 1° maggio 1932-X, n. 594;

Determina:

Art. 1.

Gli aumenti percentuali di cui all'art. 1 del R. decreto 1° maggio 1932 di cui sopra sono fissati come appresso:
il 268 % per Afganistan, Albania, Austria, Bolivia, Cile, Cina, Columbia, Costarica, Cuba, Danimarca, Danzica, Egitto, Etiopia, Germania, Giappone, Gran Bretagna (compresi i Dominions, i Possedimenti e le Colonie), Guatemala, Hegiaz, Irak, Lettonia, Lituania, Messico, Norvegia, Paesi Bassi (compresi i Possedimenti), Palestina, Panama, Perù, San Domingo, Siam, Siria, Stati Uniti (compresi i Possedimenti), Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria, Yemen;
il 220 % per Argentina, Belgio (Congo Belga), Brasile, Equatore, Francia (comprese le Colonie, i Possedimenti e i Protettorati), Lussemburgo, Marocco, Monaco Principato, Nicaragua, Paraguay, Persia, Polonia, Salvador, Spagna (compresi i Possedimenti), Uruguay, Venezuela;
il 50,40 % per Bulgaria, Cecoslovacchia, Estonia, Finlandia, Grecia, Jugoslavia, Portogallo (compresi i Possedimenti e le Colonie), Romania, Turchia, U.R.S.S.

Art. 2.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

*Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

*Il Ministro per le finanze:*
MOSCONI.

(4099)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1932.
**Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la « Società idroelettrica ligure » e la « Compagnia imprese elettriche ligure ».**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dalla « Società idroelettrica ligure » con sede in La Spezia, e dalla « Compagnia imprese elettriche ligure » con sede in Genova, le quali espongono di volere procedere alla loro fusione mediante incorporazione della prima nella seconda delle anzidette Società;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la « Società idroelettrica ligure » e la « Compagnia imprese elettriche ligure », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.
Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, sia pubblicato l'annunzio

delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa col presente decreto, nei giornali *Il Popolo d'Italia* di Milano, e il *Giornale di Genova* di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1932 - Anno X

*Il Ministro*: Rocco.

(4100)

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 50-40 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Skapin Giuseppina fu Biagio e di Vites Francesca, nata a S. Vito di Vipacco il 22 agosto 1891 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Scapin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Skapin Giuseppina di Giuseppina, nata a Gorizia il 4 marzo 1921, figlia;
Skapin Daniela di Giuseppina, nata a Gorizia il 22 ottobre 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 aprile 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Tiengo.

(3914)

N. 50-961 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Borcich Enrico fu Tommaso e della fu Percon Caterina, nato a Visco il 5 dicembre 1887 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Borcich Andreina di Giovanni Viola, nata a Merna il 30 novembre 1903, moglie;
Borcich Enrico Rodolfo, nato a Gorizia il 22 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Tiengo.

(3915)

N. 50-945 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Benedetic ved. Rosalia fu Giovanni Dornik e della fu Simar Maria, nata a S. Leonardo l'8 agosto 1863 e residente a S. Martino Quisca, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Benedetic Francesco fu Gottardo, nato a Vipulzano il 6 dicembre 1897, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

*Il prefetto*: Tiengo.

(3916)

N. 50-946 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedetic Giuseppe fu Augusto e della fu Komauli Giuseppina, nato a Cerò Inf. (S. Martino Quisca) il 25 febbraio 1887 e residente a Cerò Inf. (S. Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Ugnale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedetic Valeria di Antonio Blazic, nata a Cerò il 23 ottobre 1893, moglie;
Benedetic Maria, nata a Cerò il 12 settembre 1913, figlia;
Benedetic Renato, nato a Cerò il 23 novembre 1919, figlio;
Benedetic Berta, nata a Cerò il 9 gennaio 1922, figlia;
Benedetic Olga, nata a Cerò il 9 gennaio 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3917)

N. 50-958 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedettig Pietro di Giuseppe e di Macorig Maria, nato a Castel Dobra il 14 aprile 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3918)

N. 50-944 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Benedetic ved. Maria fu Giovanni Skolaris e della fu Skolaris Caterina, nata a Vipulzano (San Martino Quisca) il 17 aprile 1875 e residente a Vipulzano (San Martino Quisca), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedetic Giuseppe fu Antonio, nato a Vipulzano il 30 ottobre 1900, figlio;
Benedetic Gabriela di Luigi Princic, nata a Vipulzano il 28 dicembre 1903, nuora;
Benedetic Daniela di Giuseppe, nata a Vipulzano il 3 gennaio 1926, nipote;
Benedetic Giuseppe di Giuseppe, nato a Vipulzano il 19 marzo 1927, nipote;
Benedetic Maria di Giuseppe, nata a Vipulzano il 17 gennaio 1931, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3919)

N. 50-959 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bez Antonio fu Bortolo e di Gasparut Anna, nato a Mernico (Dolegna) il 22 giugno 1886 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bezzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessato a termini

dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 aprile 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3920)

N. 50-943 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedetic Giovanni fu Martino e di Furlan Marianna, nato a Cosana (S. Martino Quisca) il 24 maggio 1883 e residente a Cosana (S. Martino Quisca) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedetic Leopolda fu Mattia Reia, nata a Vipulzano il 17 febbraio 1887, moglie;

Benedetic Alberto, nato a Cleveland il 27 gennaio 1915, figlio;

Benedetic Alberta, nata a Cleveland il 28 gennaio 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 11 aprile 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3923)

N. 50-953 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedetic Luigi di Andrea e di Garda Giustina, nato a Gorizia il 16 settembre 1898 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

*Il prefetto*: TIENGO.

(3924)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 12 luglio 1932-X, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge n. 782 del 26 maggio 1932-X, relativo all'approvazione dell'Emendamento all'art. 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922).

(4101)

## MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, il 12 luglio 1932-X, alla Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(4102)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze con nota dell'11 luglio 1932-X, n. 109.427, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, riguardante provvedimenti per le industrie ed i commerci di Fiume.

(4104)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

### Comunicato.

A parziale modifica del decreto Ministeriale n. 20900.30.59.3, in data 25 marzo 1932-X, il signor Signoris Augusto, nella sua qualità di dirigente la Ditta Cianidrica, con sede in Genova, piazzetta San Carlo, n. 12, è stato autorizzato, con decreto Ministeriale numero 20900.30.59.4, in data 29 giugno 1932-X, a conservare e custodire, in apposito locale situato nel porto di Trieste, via Giulio Cesare, n. 2, complessivi quintali venti di cianuro di sodio.

(4103)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 8 luglio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pesaro — Intestazione: Ferretti Italo fu Francesco, domic. in Piobbico, per conto della Società operaia di Piobbico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Rendita: L. 25, 5 % Littorio, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 607 — Data: 22 marzo 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Curri Marino di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 95, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 luglio 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(4089)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

**Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.**

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 180 — Numero del certificato provvisorio: 1093 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — Intestazione: Giannetti Elia fu Aldobrando, domic. in Pistoia — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 181 — Numero del certificato provvisorio: 4155 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Babini Diego fu Domenico — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 182 — Numero del certificato provvisorio: 25355 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Avellino — Intestazione: De Feo Orazio fu Vincenzo, domic. in Castelvetere di Calore (Avellino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 183 — Numero del certificato provvisorio: 14815 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° luglio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Bonazza Andrea fu Antonio, domic. in Trento — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 5270 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Caifa Romualdo fu Achille, domic. in Grontardo (Cremona) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 187 — Numero del certificato provvisorio: 14947 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Jaci Angela fu Rosario, domic. in Ardore (Reggio Calabria) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 191 — Numero del certificato provvisorio: 5176 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Buda Federico fu Luigi, domic. in Gessi di Pian di Castello (Forlì) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 192 — Numero del certificato provvisorio: 11202 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Biondi Francesco fu Angelo, domic. in Fermo — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 193 — Numero del certificato provvisorio: 1807 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Viterbo — Intestazione: Fornaciari Wera di Francesco — Capitale: L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 giugno 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(3850)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 154.

**Media dei cambi e delle rendite**

del 14 luglio 1932 - Anno X.

| | |
|---|---|
| S. U. America (Dollaro) | 19.56 |
| Inghilterra. (Sterlina) | 69.50 |
| Francia. (Franco) | 76.85 |
| Svizzera. (Franco) | 381.25 |
| Albania. (Franco) | 377.97 |
| Argentina. (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.25 |
| Austria. (Shilling) | — |
| Belgio. (Belga) | 2.727 |
| Brasile. (Milreis) | — |
| Bulgaria. (Leva) | — |
| Canadà. (Dollaro) | 17 — |
| Cecoslovacchia. (Corona) | 58.12 |
| Cile. (Peso) | — |
| Danimarca. (Corona) | 3.80 |
| Egitto. (Lira egiziana) | — |
| Germania. (Reichsmark) | 4.657 |
| Grecia. (Dracma) | — |
| Jugoslavia. (Dinaro) | — |
| Norvegia. (Corona) | 3.15 |
| Olanda. (Fiorino) | 7.925 |
| Polonia. (Zloty) | 219 — |
| Rumenia. (Leu) | — |
| Spagna. (Peseta) | 157.50 |
| Svezia. (Corona) | 3.60 |
| Turchia. (Lira turca) | — |
| Ungheria. (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay. (Peso) | — |
| Oro | 377.41 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 72.45 |
| Id. 3,50 % (1902) | 68.25 |
| Id. 3 % lordo | 46.175 |
| Consolidato 5 % | 80.675 |
| Buoni novennali. Scadenza 1932 | 100 — |
| Id. id. Id. 1934 | 99.70 |
| Id. id. Id. 1940 | 98.75 |
| Id. id. Id. 1941 | 98.70 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 83.175 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 50)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| Cons. 5 % Littorio | 75268 | 4975 — | *Cartoni* Gabriella fu Alessandro, moglie di Cartoni Guglielmo, dom. in Roma, con usuf. a Corbò Beatrice fu Alessandro, ved. Gioggi Alessandro, dom. in Roma. | *Gioggi* Gabriella fu Alessandro, moglie ecc. come contro. |
| » | 75269 | 4970 — | *Cartoni* Renata fu Alessandro, moglie di Cartoni Riccardo, domic. in Roma, con usufrutto come la precedente. | *Gioggi* Renata fu Alessandro, moglie ecc. come contro; con usuf. come contro. |
| » | 75270 | 4970 — | *Cartoni* Giorgio fu Alessandro, dom. in Roma; con usuf. come la precedente. | *Gioggi* Giorgio fu Alessandro, dom. in Roma; con usuf. come contro. |
| 3,50 % | 753728 | 409,50 | Basso Giovanni, Efisia, moglie di Razeto Antonio di Stefano e Rosa, moglie di Crovetto Giustino fu Stefano, fratello e sorelle fu Francesco, dom. in Bogliasco (Genova), quali eredi indivisi del loro genitore Basso Francesco fu Giovanni, con usufrutto vitalizio a Crovetto *Adelaide* fu Emanuele ved. di Basso Francesco, dom. in Bogliasco (Genova). | Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Crovetto *Paola-Adelaide* fu Emanuele ecc. come contro. |
| Cons. 5 %<br>» | 515139<br>515140 | 3460 —<br>3465 — | Opera Pia Pizzamiglio Gatti, amministrata dalla Congregazione di carità di Codogno (Piacenza); con usufrutto vital. congiuntamente e cumulativamente a Tarra Luigi e Giuseppe fu *Giovanni*, dom. in Mirabello comune di Senna Lodigiana (Milano). | Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Tarra Luigi e Giuseppe fu *Alessandro*, dom. come contro. |
| 3,50 % | 41176 | 70 — | Gentile *Maria* fu Salvatore, nubile, dom. in Portovenere (Spezia). | Gentile *Giuseppina-Carmela-Maria*, nubile, dom. come contro. |
| Cons. 5 % | 350650 | 55 — | Pavese Giuseppe fu Pietro, dom. in Torino; con ipoteca a favore di Minoglio *Alessandrina* moglie del titolare a garanzia di lucro dotale. | Pavese Giuseppe fu Pietro, dom. in Torino; con ipoteca a favore di Minoglio *Delfina-Luigia-Alessandrina*, moglie ecc. come contro. |
| » | 350649 | 110 — | Minoglio *Alessandrina* fu Luigi moglie di Pavese Giuseppe, dom. in Torino, vincolata. | Minoglio *Delfina-Luigia-Alessandrina* fu Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata. |
| 3,50 % | 631818 | 343 — | Negroni *Carlotta* fu Gioacchino, moglie di monti Dante fu Cesare, dom. in Torino. | Negroni *Carolina* fu Gioacchino, moglie ecc. come contro. |
| » | 262373<br>271270 | 52,50<br>21 — | Giani Stefano, *Carlo, Cletto*, Giuseppe e Luigi fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Bosisio Candida, dom. in Cassano Valcuvia (Como), con usufr. a quest'ultima. | Giani Stefano *Giuseppe-Carlo-Antonio, Cleto o Cletto*, Giuseppe e Luigi fu Luigi, minori ecc. come contro; con usuf. come contro. |
| Cons. 5 % | 246336 | 295 — | Biscardi *Carmela* fu Alfonso, minore sotto la p. p. della madre *Maddaloni* Annunziata fu Alfonso, ved. Biscardi, dom. in S. Agata de' Goti (Benevento). | Biscardi *Carmina detta anche Carmela* fu Alfonso, minore sotto la p. p. della madre *Mataluni detta anche Maddaloni* ecc. come contro. |
| Cons. 5 % Littorio | 57853 | 1500 — | Mega *Ines* di Giulio, nubile, dom. in Sala Consilina (Salerno). | Mega *Adelina-Gilda-Ines*, nubile, dom. come contro. |
| Cons. 5 % | 461851 | 1200 — | Palermo-Patera *Nicolò-Galileo* fu Girolamo, minore sotto la p. p. della madre Montalto Angela, ved. Palermo-Patera, dom. in Marsala (Trapani). | Palermo-Patera *Galileo-Nicolò* fu Girolamo, minore ecc. come contro. |
| » | 380533 | 80 — | Zapponini-Luigi fu Annibale, dom. in Roma; con usuf. vital. a Toninelli *Quintilia* fu *Giacomo*, ved. di Mattei Giacinto in Roma. | Intestata come contro; con usuf. vital. a Toninelli *Maria-Luisa-Quintilia* fu *Giocondo*, ved. ecc. come contro. |

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 % | 629036 | 182 — | Gavosto Giuseppino, Emilio, Angiolino e Luigia, fratelli e sorella fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Sacco *Adele* fu Michele, ved. Gavosto, dom. in Torino; con usuf. vital. a Franzini Carlo-Camillo fu *Michele*, dom. in Torino per cessione fattagli da Sacco *Adele* fu Michele. | Gavosto Giuseppino, Emilio, Angiolino e Luigia fratelli e sorella fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre Sacco *Orsola* fu *Efisio-Michele*, ved. ecc. come contro; con usuf. vital. a Franzini *Camillo-Epifanio-Carlo* fu *Luigi-Michele*, dom. in Torino, per cessione fattagli da Sacco *Orsola* fu *Efisio-Michele*. |
| » | 532388 | 52,50 | Palenzona *Cesare-Alberto* di Carlo, dom. in Palazzolo Formigaro (Alessandria). | Palenzona *Alberto-Cesare* di Carlo, dom. come contro. |
| Cons. 5 % | 389442 | 150 — | *Zappettini* Maria-Gemma-Irene di Natale, moglie di Merlano Agostino, dom. in Venezia; con usuf. vital. congiuntamente cumulativamente ai coniugi *Zappettini* Natale fu Ignazio e Noceti Maria fu Antonio, dom. in Castiglione Chiavarese. | *Zapettino* Maria-Gemma-Irene di Natale, moglie ecc. come contro; con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente ai coniugi *Zapettino* Natale fu Ignazio e Noceti Maria ecc. come contro. |
| » | 270407 | 50 — | Demartini Maria-Bruna fu Giuseppe, *nubile*, dom. in Chiavari (Genova). | Demartini Maria-Bruna-*Giuseppina* fu Giuseppe, *minore sotto la p. p. della madre Pini Luigia fu Domenico*, ved. *Demartini*, dom. in Chiavari (Genova). |
| 3,50 % | 622336 | 87,50 | Bonino *Maria-Aurora* di Enrico, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Genova. | Bonino *Rosa-Emilia-Aurora-Maria* di Enrico, minore ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 222974 | 365 — | Poggio Rosa fu Nicola, moglie di *Mattcucci Vincenzo*, dom in Sulmona (Aquila), vincolata di usufrutto. | Poggio Rosa fu Nicola, moglie di *Mattucci* Vincenzo, dom. come contro vincolata di usufrutto. |
| » | 508011 | 470 — | Gallo Raimondo di Vincenzo, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Padova. | Gallo Raimondo di Vincenzo, dom. in Padova. |

**A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, 25 giugno 1932 - Anno X

*Il direttore generale:* CIARROCCA.

**(3780)**

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.